



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 044 SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA, PARTECIPATE, RISORSE
UMANE
DEL 16/10/2018

OGGETTO: Addizionale comunale sull'accisa dell'energia elettrica - rimborso alla ditta Enel Energia SpA.

Onere: € 219,73 = IVA compresa.

Premesso che la società Enel Energia S.p.A. con sede a Roma viale Regina Margherita 125, codice fiscale e partita IVA n. 066655971007, in data 04.04.2018 ha inoltrato a questo Comune, mediante posta elettronica certificata acquisita al n. 47097/2018 di protocollo, istanza di rimborso del credito di Euro 219,79 per conguaglio addizionale comunale sull'accisa dell'energia elettrica scaturito dalla dichiarazione dei consumi relativa all'anno di imposta 2015, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 26 ottobre 1995 e dell'art. 6 del D.M. 12 dicembre 1996, n. 689;

Verificato che, negli esercizi 2014 e 2015, Enel Energia S.p.A. ha effettuato i seguenti versamenti a nostro favore per conguaglio addizionale comunale sull'accisa dell'energia elettrica:

- Euro 545,25 quale saldo 2013 con quietanza n. 6352 del 16.05.2014;
- Euro 140,76 quale saldo 2014 con quietanza n. 3518 del 16.03.2015;

Viste le dichiarazioni di consumo presentate all'Agenzia delle Dogane dal suindicato grossista, i cui quadri "K – rettifiche di fatturazione" sono stati prodotti a questo Comune dall'azienda stessa, dalle quali si evince:

- per l'anno di imposta 2015 un credito a favore di Enel Energia S.p.A. di Euro 219,73;
- per l'anno di imposta 2016 un credito a favore di Enel Energia S.p.A. di Euro 122,40;
- per l'anno di imposta 2017 un credito a favore di Enel Energia S.p.A. di Euro 50,45;

Ritenuto pertanto di procedere alla restituzione della somma di Euro 219,73, come richiesto da Enel Energia S.p.A., derivante dal credito di Enel per l'anno di imposta 2015;

Preso atto che:

- Enel Energia S.p.A. non ha chiesto a tutt'oggi il rimborso dei crediti di Euro 122,40 per l'anno 2016 e di Euro 50,45 per l'anno 2017;
- ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 26.10.1995, n. 504, il rimborso dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento;

Ritenuto pertanto di rinviare l'impegno di spesa dei crediti di Enel Energia S.p.A. per gli anni di imposta 2016 e 2017 al momento dell'eventuale formale richiesta di rimborso da parte del creditore;

Visti:

- il D.L. n. 511 del 28.11.1988, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 27 gennaio 1989, n. 20;
- il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 2, comma 6;
- la circolare n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 03.01.2012;
- il D.Lgs. 26.10.1995, n. 504, art. 14, comma 2;
- il Decreto 12.12.1996, n. 689, art. 6;
- la legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a

- norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - la DCC n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;
 - la DGC n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018/2020;
 - il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017;

Attestati:

che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP 2018/2020 aggiornato con DCC n. 75 del 20.12.2017;

il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

che le spese del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di rimborso di addizionale sull'accisa dell'energia elettrica;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Precisato che tutta la documentazione comprovante la fondatezza della richiesta risulta agli atti presso l'ufficio ragioneria;

Vista inoltre l'allegata relazione tecnica,

DETERMINA

- 1) di rimborsare alla soc. Enel Energia S.p.A. con sede a Roma CAP 00198 Viale Regina Margherita 125 codice fiscale / partita IVA 06655971007 l'importo di Euro 219,73 per le motivazioni espresse in premessa;
- 2) di impegnare a favore di Enel Energia S.p.A. (cod. Ascot 12230), a titolo di rimborso addizionale comunale sull'accisa dell'energia elettrica, la spesa complessiva di Euro 219,73 al capitolo 190440/10 del bilancio 2018 (Cod. U e SIOPE 1.09.02.01.001), in cui la stessa risulta esigibile;
- 3) di pagare l'importo di Euro 219,73 a favore di Enel Energia S.p.A. (codice ascot 12230) mediante accredito sul c/c bancario intestato alla medesima IBAN IT 15 L 0311 10166 5000000014239 – aperto presso UBIBANCA;
- 4) di rinviare l'impegno di spesa dei crediti di Enel Energia S.p.A. per gli anni di imposta 2016 e 2017 al momento dell'eventuale formale richiesta di rimborso da parte del creditore.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Di imputare la spesa di Euro 219,73 al Capitolo 190440/10 (Cod. U 1.09.02.01.001) del bilancio 2018, in cui la stessa risulta esigibile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA; PARTECIPATE; RISORSE UMANE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 219,73 a favore di Enel Enrgia S.p.A. (ascopt 12230) per rimborso addizionale comunale sull'accisa dell'energia elettrica - anno 2015, imputandola nell'esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, al cap. 190440/10 "Rimborsi diversi" (U. 1.09.02.01.001) - imp. 2018/4031;

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria